

MANDATO D'ARRESTO E DIRITTI FONDAMENTALI. IL CONFINE TRA PENA E MODALITÀ DI ESECUZIONE E IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE, DENTRO E OLTRE LA BREXIT*

di Francesca Rondine**

256

Sommario. 1. Introduzione. – 2. L'art. 49 CDFUE e il concetto di pena nel diritto UE. – 3. La giurisprudenza della Corte EDU per quanto riguarda la «pena» e la sua esecuzione. – 4. Il caso *Albaster*: vicende e quadro giuridico. – 5. La prima sentenza e i contorni della valutazione circa i diritti fondamentali *post-Brexit*. – 6. La sentenza in *Albaster II*: sulla differenza tra la pena e sua esecuzione nel diritto UE. – 7. Conclusioni: il principio di legalità e la cooperazione giudiziaria *post-Brexit*.

1. Introduzione. Il principio di legalità in materia penale rappresenta uno dei pilastri dello Stato di diritto nell'Unione europea, ed è consacrato tanto nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE o la Carta, d'ora in avanti), quanto nell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU d'ora in avanti). Tale principio si compone di una serie di corollari, e vieta non solo l'applicazione retroattiva della legge penale, ma anche l'imposizione di pene più severe rispetto a quelle previste al momento della commissione del reato¹. Tuttavia, la definizione della categoria di pena e la distinzione tra la pena in senso stretto e le sue modalità esecutive ha sollevato importanti questioni interpretative, affrontate dalla due Corti europee (Corte EDU e Corte di giustizia dell'Unione europea).

Sul tema sono di recente intervenute due pronunce della Corte di giustizia, rese nei casi *Albaster* e *Albaster II*². Le sentenze affrontano la delicata questione del rapporto tra le modifiche legislative riguardanti l'esecuzione della pena e, nello specifico, le condizioni per beneficiare della liberazione condizionale, e il principio di legalità, così come statuito all'art. 49 CDFUE. Il caso *Albaster*, inoltre, si inserisce nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, e il Regno Unito *post-Brexit*, così come regolata dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC d'ora in

* Sottoposto a referendum.

** Assegnista di ricerca in Diritto internazionale – Università di Napoli L'Orientale.

¹ Si veda, *ex pluribus*, R. Palladino, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali della UE*, in A. Di Stasi, A. Iermano, A. Lang, A. Oriolo, R. Palladino (a cura di), *Spazio europeo di giustizia e applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea*, Napoli, 2024, 233 ss; e dottrina citata in nota 4.

² Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-202/24, *Albaster*, sentenza del 29 luglio 2024; causa C-743/24, *Albaster II*, sentenza del 3 aprile 2025.

avanti)³, che istituisce un nuovo meccanismo di consegna «in forza di un mandato d'arresto», al suo art. 596. La parte III dell'ASCC, invero, regola precisamente la «Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale».

L'esame delle due sentenze consente di riflettere sul confine, sia teorico che giuridico, tra la pena in quanto tale e la sua esecuzione, e su quanto le modalità esecutive della pena possano, o meno, incidere sulla pena stessa a livello sostanziale, a detrimento dell'individuo nonché in potenziale contrasto con l'art. 49 CDFUE e il principio di irretroattività della pena sfavorevole. Inoltre, le due pronunce si esprimono sulla tutela offerta all'individuo quando la cooperazione coinvolga uno Stato membro della UE e un Paese terzo, come il Regno Unito, sul limite costituito dai diritti fondamentali, e dal principio di legalità, e sul perimetro di valutazione del loro rispetto nel quadro di un mandato di arresto. Il caso consente, infine, di esaminare le interazioni, similarità ed eventuali differenze tra l'interpretazione dell'art. 7 CEDU, cui la Corte di giustizia fa riferimento nella sua ricostruzione, e dell'art. 49, par. 1, CDFUE, al primo ispirato.

Il contributo è strutturato come segue. L'articolo ricostruisce dapprima il contenuto e le articolazioni del principio di legalità nel diritto dell'Unione europea, confrontandolo con la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 7 CEDU e sul concetto di pena e sua esecuzione. Successivamente, ci si dedica al tema della cooperazione giudiziaria post-Brexit, illustrando il quadro giuridico applicabile nei rapporti con il Regno Unito. Si esamina, poi, il caso *Albaster I*, ricostruendone il contesto fattuale e la decisione della Corte. Successivamente, si analizza la seconda sentenza, soffermandosi su eventuali profili evolutivi e sulla definizione della nozione di «pena» adottata dalla Corte di giustizia. Si approfondisce la distinzione teorica e giurisprudenziale tra pena e modalità di esecuzione, mettendo in evidenza un confronto tra l'approccio della Corte di giustizia e quello consolidato dalla Corte EDU. Infine, l'ultima sezione propone alcune osservazioni conclusive, sullo sviluppo del diritto penale dell'Unione e sul ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei diritti fondamentali in ambito penale.

2. L'art. 49 CDFUE e il concetto di pena nel diritto UE. L'art. 49 CDFUE enuncia il principio di legalità e di proporzionalità in materia penale nel diritto dell'Unione. Ispirato direttamente all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), esso è diviso in tre paragrafi e recita come segue: «Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato». La Corte di giustizia ha considerato tale principio come fondante lo Stato di diritto della UE, e dunque valore rientrante nell'art. 2 TUE, nonché comune agli Stati membri⁴. I tre paragrafi esprimono, oltre al divieto di retroattività della norma sfavorevole, anche il principio di retroattività della *lex mitior* (comma

³ Accordo firmato il 30 dicembre 2020, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed entrato in vigore il 1° maggio del 2021.

⁴ Ad esempio, Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-156/21, *Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, sentenza del 16 febbraio 2022, punto 136; sul principio come parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, Corte Giust., causa C-42/17, *M.A.S. e M.B.*, sentenza del 5 dicembre 2017, punto 43; si veda G. Martinico, O. Pollicino, *The interaction between Europe's legal systems: judicial dialogue and the creation of supranational laws*, Cheltenham, 2012.

2, ma non se comporta estinzione del reato) e il principio di proporzionalità delle pene. La norma consente una deroga per i reati internazionali più gravi, in linea con il diritto internazionale. Inoltre, essa implica anche il divieto di analogia in *malam partem* e il principio di determinatezza delle incriminazioni e delle pene⁵.

Sebbene l'art. 49 sia una disposizione autonoma, con portata diretta e vincolante, esso trova corrispondenza in numerose ulteriori norme di rango internazionale, cui l'UE si è direttamente ispirata⁶. Prima fra tutte, il già citato art. 7 CEDU, il cui testo, oltre che la cui interpretazione giurisprudenziale, rientra tra le maggiori fonti di ispirazione della Corte di giustizia (si veda, in tal senso, *infra*)⁷.

L'art. 49 CDFUE che qui si esamina, e il principio di legalità che esso enuncia, prevede, innanzitutto, che la pena o sanzione trovino riscontro in una legge, ponendo ciò che in dottrina è stata chiamata «riserva di diritto». La legge deve essere chiara e prevedibile, e definire inequivocabilmente sia i reati che le conseguenti pene. Il soggetto deve, cioè, conoscere quali atti e omissioni definiscono la sua responsabilità penale⁸.

Il divieto di retroattività della norma sfavorevole, che qui interessa più nello specifico, costituisce uno dei pilastri del principio di legalità, definito dalla Corte di giustizia come «principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sancito dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come un diritto fondamentale, che fa parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte deve garantire l'osservanza»⁹.

Il diritto dell'Unione, e in particolare la giurisprudenza della Corte di giustizia, hanno elaborato un concetto autonomo di pena, seguendo un approccio perlopiù funzionale alla sua definizione. Così, la Corte di giustizia ha affermato che il concetto di pena non si limita alla mera qualificazione formale attribuita dal legislatore nazionale, ma comprende tutte le misure che, per contenuto e scopi perseguiti, abbiano un carattere afflittivo e una natura e

⁵ Per una ricognizione sull'art. 49 CDFUE, si vedano, tra gli altri, R. Palladino, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali della UE*, cit.; V. Mitsilegas, E. Billis, *Article 49 - Principles of Legality and Proportionality of Criminal Offences and Penalties*, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward (eds), *The EU Charter of Fundamental Rights - A Commentary*, II ed., Oxford, 2021, 1473 ss; R. Sicurella, M. Panzavolta, *Legalità e proporzionalità nel diritto penale sostanziale* e M. Panzavolta, *Legalità e proporzionalità nel diritto penale processuale*, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, rispettivamente 972-1001 e 1001-1014; M. D'Amico, *Art. 49*, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001, 334 ss.

⁶ Quali, ad esempio, l'articolo 11, par. 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, secondo cui «Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso» e l'art. 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che recita che «Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne».

⁷ G. Gaja, *Lo statuto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto dell'Unione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3, 2016, 676 ss.

⁸ Ad esempio, Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-303/05, *Advocaten voor de Wereld*, sentenza del 3 maggio 2007, punto 50.

⁹ Tra gli altri, Corte Giust., causa 63/83, *Regina c. Kent Kirk*, sentenza del 10 luglio 1984, punto 22. R. Palladino, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali della UE*, cit. in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, tale principio si estende anche alle ipotesi di interpretazione giurisprudenziale sfavorevole. Si veda C. Sotis, *I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell'Unione europea dopo Lisbona*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, 2012.

finalità repressive. In particolare, la Corte prende in considerazione elementi quali la natura della misura, la sua finalità (preventiva o repressiva), e l'effetto sostanziale che essa produce sulla situazione giuridica del destinatario¹⁰.

Ad esempio, in *Bonda*, la Corte di giustizia non ha escluso che una sanzione amministrativa potesse configurare una pena, ai sensi dell'art. 49 CDFUE. A tal fine, la Corte ha fatto riferimento ai criteri elaborati dalla Corte EDU in *Engel*, ossia: la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, la natura dell'illecito e il grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere¹¹.

In *Menci*, la Corte ha parimenti ammesso che anche sanzioni amministrative che non sono formalmente classificate come penali nella legislazione nazionale, possono essere qualificate come tali se risultano punitive nella sostanza, sulla base della valutazione della loro natura, finalità e severità¹². Più specificamente, la Corte ha ritenuto che sanzioni amministrative che hanno natura e finalità repressive sono da considerarsi penali, e per tale ragione sono soggette al rispetto delle garanzie fondamentali, previste dall'art. 49 e 50 CDFUE¹³.

Tale autonomia nel definire concetti chiave, prescindendo dalla qualificazione nel diritto nazionale e dando priorità a un approccio funzionale e non formale, come nel caso del concetto di pena, ha portato una parte della dottrina a ritenere che la Corte tenti di raggiungere un'integrazione maggiore anche in settori non pienamente armonizzati, quale quello penale, tramite ciò che viene definita una «judicial integration»¹⁴.

3. La giurisprudenza della Corte EDU per quanto riguarda la «pena» e la sua esecuzione. La citata autonomia nella definizione di concetti quale quello di pena, secondo una parte della dottrina, avrebbe un duplice obiettivo: da un lato, incentivare il dialogo tra Corte di giustizia e Corte EDU. Dall'altro, quello di preservare l'autonomia degli strumenti sovranazionali, quali quelli previsti dal diritto UE e la CEDU, rispetto alla specificità delle legislazioni nazionali¹⁵.

È, in tale senso, indispensabile, al fine di esaminare le decisioni da cui si trae spunto in questo contributo, inquadrare la materia nell'ambito dell'art. 7 CEDU. L'art. 49 della CDFUE, infatti, ad esso si ispira per numerose ragioni. Innanzitutto, l'art. 52, par. 3, della Carta

¹⁰ Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-537/16, *Garlsson Real Estate SA*, sentenza del 20 marzo 2018, punto 33, dove viene affermato che «una sanzione avente finalità repressiva presenta natura penale ai sensi dell'articolo 50 della Carta, [...] la mera circostanza che essa persegua parimenti una finalità preventiva non è idonea a privarla della sua qualificazione di sanzione penale. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, rientra nella natura stessa delle sanzioni penali che esse tendano sia alla prevenzione sia alla repressione di comportamenti illeciti. Per contro, una misura che si limiti a risarcire il danno causato dall'illecito in questione non riveste natura penale». La Corte si riferisce ai c.d. «criteri *Engel*» (*infra*), sviluppati dalla Corte EDU in *Engel et al c. Paesi Bassi*, esposti di seguito nel contributo.

¹¹ Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-489/10, *Lukas Marcin Bonda*, Sentenza del 5 giugno 2012, punto 37.

¹² Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-524/15, *Menci*, sentenza del 20 marzo 2018.

¹³ Corte Giust., causa C-537/16, *Garlsson Real Estate*, sentenza del 20 marzo 2018. Nel caso, veniva in rilievo l'art. 50 e il *ne bis in idem* e non l'art. 49. Tuttavia, la sentenza contiene indicazioni circa la definizione di «pena» ai sensi del diritto UE e della CDFUE.

¹⁴ Si veda L. Mancano, *Judicial Harmonisation through Autonomous Concepts of European Union Law. The Example of the European Arrest Warrant Framework Decision*, in *European Law Review*, 1, 2018, 69; A. Damato, *L'incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto penale europeo*, in AA.VV., *Annali AISDUE*, vol. 1, Bari, 2020, 87 ss. Per dottrina più risalente, si veda G. Salcuni, *La nozione comunitaria di pena: preludio ad una teoria comunitaria del reato?*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2002, 199 ss e Id, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011, 45; T. Horsley, *Reflections on the role of the Court of Justice as the 'motor' of European integration: Legal limits to judicial lawmaking*, in *Common Market Law Review*, 4, 2013, 931 ss.

¹⁵ L. Mancano, *Judicial Harmonisation through Autonomous Concepts of European Union Law. The Example of the European Arrest Warrant Framework Decision*, cit.

sancisce laddove quest'ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione e non preclude che il diritto dell'Unione possa concedere una protezione più estesa¹⁶. Inoltre, l'art. 6, par. 3, TUE, dispone che i diritti e le libertà fondamentali da essa garantiti «fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

Anche l'art. 7 CEDU esprime il principio di legalità in materia penale. Esso impone che «l'an, il *quomodo* e il *quantum* della punizione trovino il proprio fondamento in una legge, nazionale oppure internazionale, già in vigore al momento del fatto»¹⁷. Il par. 2 dell'articolo permette il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili¹⁸. Come accennato, anche la Corte EDU ha elaborato, nella sua giurisprudenza, una nozione autonoma di legge, nello specifico, di legge penale. Infatti, la legge non si limita all'atto scritto, risultato del procedimento legislativo, ma è da intendersi più come diritto, a prescindere dalla sua forma, che può essere scritta o non scritta, legislativa, regolamentare-amministrativa o giurisprudenziale¹⁹. La legge deve possedere determinate qualità, quali la prevedibilità e l'accessibilità. La Corte avrà riguardo al diritto interno considerato «nel suo insieme» e al modo in cui era applicato all'epoca pertinente²⁰.

La Corte EDU ha altresì ricostruito un concetto di reato, pena e di materia penale che prescinde da meri formalismi, e non guarda alla sola qualificazione letterale o formale della misura nel diritto nazionale²¹. A tal fine, non rileva, per la Corte, che la pena o il reato siano qualificati come tali dal diritto nazionale: come per le altre norme della Convenzione, la Corte EDU valorizza gli effetti sostanziali che esse producono²². La pena, per essere tale, deve avere uno scopo punitivo, repressivo e dissuasivo. I criteri di qualificazione del carattere penale di una misura sono stati elaborati, per la prima volta, nel caso *Engel et al. c. Paesi Bassi*. La Corte guarda prima di tutto alla qualificazione giuridica dell'infrazione nel diritto nazionale; se la misura non è qualificata in quanto penale, allora la Corte procede col valutare ulteriori due criteri. In primo luogo, la natura dell'infrazione, se la norma violata tutela interessi generali, quali l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica, o disciplina questioni interne o

¹⁶ Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-105/14, *Taricco et al*, sentenza dell'8 settembre 2015, punto 57; causa C- 564/19, *IS*, sentenza del 23 novembre 2021, punto 101.

¹⁷ G. Abbadessa, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011, 283 ss.

¹⁸ La Corte europea si è avvalsa di tale deroga alla legalità penale in casi concernenti vicende accadute durante il secondo conflitto mondiale o nell'immediato dopoguerra. cfr. G. Abbadessa, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU)*, cit.

¹⁹ Nei termini stabiliti dalla Corte EDU, secondo la cui giurisprudenza il termine «legge» non indica soltanto l'atto scritto che risulta da particolari procedimenti di produzione, ma è da intendersi piuttosto come «diritto applicato», che è tale non per la forma che assume, scritta o non scritta, legislativa, regolamentare, amministrativa o giurisprudenziale, ma per alcune qualità che deve possedere; si veda *infra* e R. Palladino, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, cit., 245.

²⁰ A. Colella, *La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il principio di legalità in materia penale (art. 7 Cedu)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3-4, 2012, 250 ss; per un commento all'art. 7 CEDU, si veda D. Harris, M. O' Boyle, E. Bates, C. Buckley, *Article 7: freedom from retroactive criminal offences and punishment*, in D. Harris, M. O' Boyle, C. Warbrick (eds), *Law of the European Convention on Human Rights*, V ed., Oxford, 2023, 498 ss; A. Bernardi, *Nessuna pena senza legge (art. 7)*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà Fondamentali*, Padova, 2001, 284 ss; W.A. Schabas, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford, 2015, in particolare, *Art. 7. No punishment without law*, 328 ss; cfr. Corte EDU [GC], ric. n. 42750/09, *Del Rio Prada c. Spagna*, sentenza del 21 ottobre 2013, par. 93.

²¹ La nozione autonoma di «pena» ha trovato una elaborazione più compiuta nell'art. 6 CEDU. Si veda, G. Abbadessa, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU)*, cit.

²² Corte EDU [GC], ric. n. 1828/06, *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia*, sentenza del 28 giugno 2018, par. 210.

amministrative. Ulteriore criterio riguarda natura e la gravità della sanzione comminata. Se quest'ultima è «onerosa» e afflittiva, ossia, se ad esempio impone una pena detentiva o una sanzione elevate, allora avrà molto probabilmente natura penale.

Come già spiegato per la Corte di giustizia, dunque, anche sanzioni formalmente qualificate come «amministrative» nel diritto interno, ma con ricadute afflittive o effetti restrittivi «gravi» possono rientrare nella nozione di pena²³.

Tali criteri sono stati riaffermati nella giurisprudenza successiva e, in particolare, nella sentenza *Kafkaris*. In *casu*, la Corte, nel riaffermare l'autonomia del concetto di pena, li ha così enucleati: in primo luogo, se la misura è stata imposta come conseguenza di un reato; successivamente, la sua natura e il suo scopo; le procedure da cui essa scaturisce e la sua implementazione e; infine, la sua «severità»²⁴.

Riguardo alla distinzione tra la pena in senso stretto e ciò che invece ricade in altro tipo di misure²⁵, la Corte EDU ha, in via generale, escluso che una misura diversamente categorizzata possa rientrare nella *species* della pena. Ad esempio, precisamente nella già citata *Kafkaris*, la Corte ha negato che, di norma, una modifica nelle regole di attuazione della pena, intervenuta successivamente alla commissione del reato, potesse considerarsi parte integrante della pena, non tanto per la sua qualificazione formale, ma perché, nel caso di specie, non implicava una modifica sostanziale retroattiva della pena, del suo computo e/o della sua natura²⁶.

È d'uopo ribadire, tuttavia, che anche nel contesto della CEDU, il concetto di pena ha una portata e significato autonomi dal diritto nazionale, e, per tale ragione, la Corte EDU ha adottato un approccio funzionale alla distinzione tra le pena e misure riconducibili alla sua esecuzione. Tale approccio valorizza l'applicabilità delle tutele *ex art. 7 CEDU* anche nell'eventualità in cui gli effetti della misura diversamente categorizzata (ad esempio, misure di natura preventiva) siano difficilmente distinguibili da quelli di misure repressive²⁷, o quando modifiche nell'esecuzione della pena abbiano l'effetto di alterarne la sostanza²⁸.

La Corte ha così costantemente ammesso che la distinzione tra pena e sua esecuzione non è sempre di immediata individuazione, specialmente nei casi in cui sia coinvolta la pena dell'ergastolo. Nelle sentenze *Kafkaris*, e in *Del Rio Prada*, la Corte ha infatti riconosciuto che

²³ Corte EDU [GC], ric. nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, *Engel et al. c. Paesi Bassi*, sentenza dell'8 giugno 1976, parr. 80-82.

²⁴ Corte EDU [GC], ric. no. 21906/04, *Kafkaris c. Cipro*, sentenza del 12 febbraio 2008, par. 142.

²⁵ Ci si riferisce alla distinzione tra la pena in senso stretto e misure di esecuzione della stessa, così come a tutte le altre misure che non siano immediatamente riconducibili alla categoria di pena (preventive, amministrative etc).

²⁶ Nel caso, in realtà, la Corte EDU rileva un problema rispetto alla qualità della legge applicabile in generale, e non riguardo alle modifiche intervenute sul regime che regolava lo svolgimento della pena. Come osservato in dottrina, nonostante il ragionamento criticabile della Corte, *Kafkaris* ha inaugurato una giurisprudenza più favorevole riguardo alla definizione del concetto di pena ai sensi dell'art. 7 CEDU (rispetto alla giurisprudenza precedente *Hogben*, si veda Commissione europea dei diritti dell'uomo, ric. n. 11653/85, *Hogben c. Regno Unito*, decisione del 3 marzo 1986).

²⁷ G. Abbadessa, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU)*, cit; si veda anche S. Sanz-Caballero, *The Principle of Nulla Poena Sine Lege Revisited: The Retrospective Application of Criminal Law in the Eyes of the European Court of Human Rights*, in *European Journal of International Law*, 3, 2017, 787 ss.

²⁸ Corte EDU, ric. n. 19359/04, *M. c. Germania*, sentenza del 17 dicembre 2009, parr. 128-137. Nel caso, il ricorrente era stato condannato a 5 anni di reclusione per crimini commessi ed era inoltre stato posto in detenzione preventiva, che aveva un termine massimo di 10 anni. Una volta trascorsi i 10 anni, la misura era stata rinnovata senza limiti in virtù di un cambiamento nella regolamentazione applicabile, insorto successivamente alla commissione del reato e alla condanna del ricorrente. Per la Corte, tale misura, date le caratteristiche che essa aveva nell'ordinamento tedesco, aveva carattere punitivo (non meramente preventivo), e dunque ricadeva nell'alveo dell'art. 7 CEDU; si veda anche ric. n. 16012/06, *Gurguchiani c. Spagna*, sentenza del 15 dicembre 2009, parr. 40-43.

«the distinction between the scope of a life sentence and the manner of its execution was therefore not immediately apparent»²⁹. Il caso di scuola è *Del Rio Prada*, in cui la Corte ha approfondito tale distinzione e definito quando misure di attuazione della pena possono far parte di quest'ultima. *In casu*, la ricorrente era stata condannata per vari reati di terrorismo ad una pena complessiva di oltre tremila anni di reclusione. Tuttavia, in base al massimo legale di esecuzione delle pene, il Codice penale spagnolo allora vigente limitava il massimo legale di esecuzione della pena a trent'anni di effettiva detenzione. La Corte Suprema spagnola aveva sviluppato una prassi giurisprudenziale favorevole ai detenuti, secondo cui eventuali benefici penitenziari (come la liberazione anticipata per lavoro svolto in carcere) non si applicavano sull'intera pena cumulata, ma sul massimo dei trent'anni.

Nel 2006, tuttavia, la Corte Suprema elaborò la c.d. dottrina *Parot*, di segno decisamente diverso, secondo la quale i benefici penitenziari, e quindi anche la liberazione anticipata, venivano calcolati non più sulla pena massima, ma sull'intera pena originariamente comminata (nel caso della ricorrente in *Del Rio Prada*, tremila anni). Questo cambiamento aveva comportato un aumento drastico del tempo effettivo di detenzione per la ricorrente, che si trovava a dover permanere in carcere per ulteriori nove anni, non potendo di fatto più beneficiare di liberazione anticipata. La ricorrente lamentava una violazione dell'art. 7 CEDU e, in particolare, del divieto di irretroattività della pena sfavorevole che, a suo parere, tale cambiamento giurisprudenziale di fatto violava.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la nuova interpretazione giurisprudenziale introdotta con la c.d. dottrina *Parot* non fosse sufficientemente prevedibile per la ricorrente, poiché al momento della sua condanna la dottrina prevalente e costante era diversa e decisamente più favorevole alla sua situazione. Il mutamento giurisprudenziale aveva peggiorato retroattivamente la posizione della ricorrente, rendendo di fatto impossibile beneficiare del regime di liberazione anticipata pur avendo agito per ottenerla³⁰.

Nel caso concreto, le modifiche avevano implicato una ridefinizione e una modifica della pena e, quando ciò accade, è impossibile distinguere la pena dalle sue modalità esecutive. Dunque, una misura che riguarda l'esecuzione della pena può rientrare nell'ambito dell'art. 7 CEDU se produce un effetto sostanziale equivalente a un aggravamento della pena stessa, «[o]therwise, States would be free [...] to adopt measures which retroactively redefined the scope of the penalty imposed, to the convicted person's detriment, [...]». In such conditions Article 7 § 1 would be deprived of any useful effect for convicted persons, the scope of whose sentences was changed *ex post facto* to their disadvantages³¹.

Lo stesso orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza più recente. In *Kupinskyj*, ad esempio, le modifiche al regime di liberazione condizionale nelle more di una condanna alla pena dell'ergastolo del ricorrente avevano alterato la sostanza e la severità della pena comminata. Nel caso di specie, la nuova regolamentazione aveva comportato la trasformazione della pena da ergastolo riducibile a ergastolo irriducibile (ossia, avevano di fatto abolito la possibilità di accedere alla liberazione condizionale). Modifiche di tale portata e incidenza hanno, in buona sostanza, senz'altro natura penale e rientrano, di conseguenza, nella sfera dell'art. 7 CEDU³².

4. Il caso *Alchaster*: vicende e quadro giuridico. Con sentenza resa il 4 aprile 2025 la

²⁹ Corte EDU, *Kafkaris*, par. 148; Corte EDU [GC], ric. n. 42750/09, *Del Rio Prada c. Spagna*, sentenza del 21 ottobre 2013, par. 65.

³⁰ Corte EDU, *Del Rio Prada*, parr. 114 e 117-119.

³¹ *Ivi*, par. 89.

³² Così anche Corte EDU, ric. n. 5084/18, *Kupinskyj c. Ucraina*, sentenza del 10 novembre 2022, parr. 52-56.

Corte di giustizia si esprime, per la seconda volta, sulle vicende relative alla causa *Albaster*. Il caso origina dal secondo rinvio pregiudiziale operato dal giudice irlandese vertente, anche questa volta, sul secondo periodo dell'art. 49, par. 1, della Carta, in relazione all'esecuzione di quattro mandati di arresto nei confronti del ricorrente, *MA*, da parte delle Corti del Regno Unito e Irlanda del Nord.

La prima decisione aveva riguardato la nuova disciplina del mandato d'arresto post-Brexit, nel quadro dell'ASCC e del nuovo meccanismo di consegna «in forza di un mandato d'arresto» così come previsto all'art. 596 ASCC. La questione principale riguardava, in tale caso, l'applicazione e la tutela dei diritti fondamentali, e in particolare l'art. 49, par. 1, della Carta, nel quadro del nuovo meccanismo così istituito³³.

La sentenza *Albaster II*, invece, investe questioni di natura più strutturale di diritto dell'Unione e, in particolare, l'interpretazione della CDFUE e del suo art. 49, par. 1, relativamente al secondo periodo della norma, che dispone che «non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

Come noto, l'Accordo stabilisce una disciplina preferenziale in una serie di settori di cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito, nell'ottica di preservare il grado di integrazione e cooperazione quanto più vicino al precedente, nel periodo in cui il Regno Unito era ancora parte dell'Unione³⁴. Come sottolineato in dottrina, quello dei rapporti tra Regno Unito e Unione europea per ciò che attiene alla materia della cooperazione giudiziaria in materia penale è un tema controverso, e così potenzialmente si rivela il tema oggetto del presente contributo³⁵.

La cooperazione tra le autorità in materia penale è disciplinata dalla parte III dell'Accordo («Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale»), e riguarda «la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo»³⁶.

La sezione dell'Accordo tratta le modalità di cooperazione in molteplici ambiti, tra i quali figura la consegna di soggetti ricercati ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione

³³ Sugli effetti della Brexit sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, si veda A. Weyembergh, *Consequences of Brexit for European Union criminal law*, in *New Journal of European Criminal Law*, 3, 2017, 284 ss; C. Brière, *Cooperation of Europol and Eurojust with External Partners in the Fight Against Crime: What are the Challenges Ahead?*, in *DCU Brexit Institute Working Paper*, 1, 2018 (gennaio 2018); V. Mitsilegas, *European Criminal Law after Brexit*, in *Criminal Law Forum*, 2, 2017, 219 ss; M. Fichera, *Brexit and the Future of EU Criminal Law: Adjusting to the Externalisation of Trust*, in *European Papers*, 2, 2021, 733 ss; M.G. T. Bruce, *The Post Brexit Need for a Data Adequacy Decision to Engage in Mutual Assistance in Criminal Matters with the EU*, in *University of St. Andrews Law Journal*, 1, 2023, 23 ss.

³⁴ Sul tema dell'Accordo, si veda A. Łazowski, *And then they were (again) twenty-seven: the EU-UK Withdrawal Agreement*, in A. Łazowski, A. Cygan (eds), *Research Handbook on Legal Aspects of Brexit*, Cheltenham, 2022, 73 ss; G. Adinolfi, A.L. Malatesta, M. Vellano (a cura di), *L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito*, Torino, 2022; per gli effetti dell'Accordo sul MAE, si veda P. Bárd, *The Effect of Brexit on EU Arrest Warrant*, in *CEPS Papers in Liberty and Security*, 2, 2018, 1 ss; C. Mortera-Martinez, *Arrested development: Why Brexit Britain cannot keep the European Arrest Warrant*, in *Centre for European Reform*, 10 luglio 2017; A. Engel, *The Impact of Brexit on EU Criminal Procedural Law: A New Dawn?*, in *European Papers*, 1, 2021, 513 ss; L. Grossio, *Da una fiducia reciproca essenziale al riconoscimento à la carte: nuove prospettive nell'ambito del mandato d'arresto UE-Regno Unito*, in *I Post di AISDUE V*, Sezione «Atti convegni AISDUE» n. 5, 23 gennaio 2023, 119 ss; per una disamina del regime transitorio del MAE, si veda A. Rosanò, *La sentenza Governor of Cloverhill Prison della Corte di giustizia UE e la scelta delle basi giuridiche per gli accordi con il Regno Unito in materia di Brexit*, in *SIDIBlog*, 27 dicembre 2021; un elenco delle cause e sentenze della Corte di giustizia in tema Brexit è disponibile sul blog di S. Peers, *Litigating Brexit: a guide to the case law*, in *EU Law Analysis*.

³⁵ Si fa riferimento a A. Rosanò, *Se mi lasci non vale: considerazioni su Brexit, estradizione e fiducia reciproca alla luce della sentenza Albaster della Corte di giustizia*, cit.

³⁶ Art. 522 ASCC.

di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale³⁷. Tale ambito è disciplinato al Titolo VII, artt. 596-632, con l'obiettivo di garantire che il sistema di estradizione tra Stati membri e Regno Unito sia conforme a ciò che viene denominato «meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto», che l'Accordo istituisce.

A tal fine, il mandato d'arresto è definito come «una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà»³⁸. Come sottolineato in dottrina³⁹, la scelta di coinvolgere le autorità giudiziarie, e non gli esecutivi, rivela già la volontà delle Parti di preservare la cooperazione antecedente la Brexit, già regolata dal Mandato d'Arresto europeo (MAE)⁴⁰.

L'ambito di applicazione del mandato si estende, ai sensi dell'art. 599, par. 1, ASCC, ai «fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi». I motivi di non esecuzione obbligatoria coincidono con quelli del MAE, ossia, se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale; se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna; o se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione⁴¹.

Coincidenza tra i due istituti vi è anche per ciò che riguarda uno dei motivi di non esecuzione facoltativa, *ex* art. 601, c. 1, lett. b), ASCC. Nella fattispecie, trattasi del caso in cui sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

Ai sensi dell'art. 524 (Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali), rilevante ai fini del nostro contributo, la cooperazione tra le Parti si basa sul consolidato rispetto che le stesse nutrono per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione. In linea con tale previsione, l'art. 693 prevede che in caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una Parte per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali o il principio dello Stato di diritto, l'altra Parte può sospendere la parte III dell'ASCC, o alcuni dei suoi titoli, mediante notifica scritta per via diplomatica. Inoltre, l'art. 693, par. 1, prevede la possibilità di sospendere la parte II dell'Accordo, o sue sezioni, in caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una Parte per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali o il principio dello Stato di diritto, con invio

³⁷ Artt. 525 ss.

³⁸ Art. 598, c. 1, lett. a).

³⁹ A. Rosanò, *Se mi lasci non vale: considerazioni su Brexit, estradizione e fiducia reciproca alla luce della sentenza Alchaster della Corte di giustizia*, cit.

⁴⁰ Disciplinato dalla Decisione Quadro (DQ) 2002/584/GAI, modificata dalla Decisione Quadro (DQ) 2009/299/GAI.

⁴¹ Art. 600 ASCC.

di una notifica scritta per via diplomatica, che specifica le ragioni della richiesta di sospensione e, in particolare, le gravi carenze sistemiche alla sua base.

Come già evidenziato in dottrina, oltre ai già citati punti di convergenza tra la decisione 2002/584/GAI istitutiva del MAE e il meccanismo previsto dall'ASCC, altro elemento comune è quello dell'assenza, in quest'ultimo, di una norma che esplicitamente imponga la sospensione del mandato d'arresto qualora vi siano rischi per i diritti fondamentali del consegnando⁴², come risulta evidente anche dalla lettera dell'art. 524 ASCC.

Come noto, il MAE, così come disciplinato dalla decisione quadro 2002/584/CE, trae il suo fondamento dal principio di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale e sulla fiducia reciproca, che a sua volta si basa su una presunzione di sicurezza vigente tra gli Stati membri della UE⁴³. Ciò è motivato, tra le altre cose, dal fatto che tutti gli Stati membri condividerebbero i valori di cui all'art. 2 TUE. L'automatismo conseguente a tale presunzione ha subito alcune mitigazioni a livello giurisprudenziale, in quanto la Corte di giustizia ha individuato quale possibile limite a tale meccanismo quello della presenza di carenze sistemiche o generalizzate quanto alla tutela dei diritti nello Stato membro di emissione del MAE⁴⁴.

Quando ad essere coinvolti sono Paesi terzi, tuttavia, l'estradizione non è necessariamente disciplinata dal diritto dell'Unione. La Corte di giustizia ha però chiarito che, in alcune circostanze, anche un'estradizione verso uno Stato terzo può rientrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sulla base di alcuni criteri di collegamento. Ad esempio, in *Petrubhin*, la Corte ha stabilito che le autorità sono tenute a verificare che, in caso di estradizione verso uno Stato terzo, non vi siano rischi reali di violazione dei diritti fondamentali della persona oggetto di consegna, nella fattispecie, dell'art. 4 CDFUE (in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare il caso *Soering c. Regno Unito*⁴⁵). In tale caso, ad essere coinvolto era un cittadino lettone residente in Estonia,

⁴² Si veda A. Rosanò, *Se mi lasci non vale: considerazioni su Brexit, estradizione e fiducia reciproca alla luce della sentenza Alchaster della Corte di giustizia*, cit.; e A. Rosanò, *The EU-UK Extradition Arrangement and the Principle of Proportionality: Some Hints from the Practice of EU Institutions and Italian and UK Legislation and Case-Law on the EAW*, in S. Montaldo, V. Mitsilegas, L. Grossio (a cura di), *Proportionality of Criminal Penalties in EU Law*, Oxford-London-New York-New Delhi-Sidney, 2025, 183 ss.

⁴³ V. Mitsilegas, *The limits of mutual trust in Europe's Area of freedom, security and justice: from automatic inter-State cooperation to the slow emergence of the individual*, in *Yearbook of European Law*, 2012, 319 ss; ID, *EU Criminal Law*, Hart Publishing, II ed., 2022, specialmente il cap. 4. Sul rapporto tra MAE e diritti fondamentali, si vedano S. Montaldo, *On a Collision Course! Mutual Recognition, Mutual Trust and the Protection of Fundamental Rights in the Recent Case-law of the Court of Justice*, in *European Papers*, 2016, 965 ss; M. Wendel, *Mutual Trust, Essence and Federalism – Between Consolidating and Fragmenting the Area of Freedom, Security and Justice after LM*, in *European Constitutional Law Review*, 1, 2019, 17 ss; A. Damato, *Mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali: le ordinanze n. 216/2021 e n. 217/2021 della Corte costituzionale*, in *Quaderni AISDUE*, 1, 2022, 67 ss; ID, *La cooperazione giudiziaria in materia penale*, in P. De Pasquale, F. Ferraro (a cura di), *Giuseppe Tesaurò, Manuale di diritto dell'Unione europea volume*, Torino, 337 ss.

⁴⁴ Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-404/15 e C-659/15 PPU, *Aranyosi e Căldăraru*, sentenza del 5 aprile 2016. La verifica si svolge nel c.d. test «bifasico». Nella prima fase si verifica se esista un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali della persona oggetto del mandato d'arresto europeo (MAE), basandosi su informazioni oggettive, attendibili, precise e aggiornate riguardanti la situazione del Paese che ha emesso il mandato. Nella seconda fase si esamina se vi siano ragioni gravi e comprovate per ritenere che, una volta trasferita, la persona potrebbe effettivamente subire quella violazione. In questo stadio è necessario un confronto con le autorità competenti dello Stato emittente. Solo se entrambe le fasi danno esito positivo, l'autorità giudiziaria del Paese di esecuzione può decidere di sospendere o annullare l'esecuzione del MAE. Su sviluppi recenti, si veda A. Rosanò, *Fiducia reciproca e circostanze eccezionali: considerazioni a partire dall'ordinanza Anaco della Corte di giustizia in materia di MAE*, in *Quaderni AISDUE*, 1, 2025, 1 ss.

⁴⁵ Sul tema, si veda M. João Costa, *The emerging EU extradition Law. Petrubhin and beyond*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2, 2017, 192 ss; T. Wahl, *CJEU Maintains Petrubhin Doctrine: Extradition of EU Citizens to Third States*

oggetto di una richiesta di estradizione da parte della Russia⁴⁶. La Corte aveva ritenuto che le vicende rientrassero nel campo di applicazione del diritto UE poiché il ricorrente stava esercitando il suo diritto alla libera circolazione, in quanto cittadino UE, e l'extradizione avrebbe costituito un ostacolo a tale diritto⁴⁷.

Una volta stabilita la connessione col diritto UE, nella fattispecie, secondo la Corte, le autorità dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di estradizione sono tenute a informare le autorità dello Stato membro di cittadinanza della persona, che devono decidere se vogliono e, sulla base della normativa nazionale, se possono emettere un MAE, così da ottenere la consegna del loro cittadino, processarlo ed eventualmente condannarlo. Se però lo Stato membro di cittadinanza non è nelle condizioni di emettere un MAE, lo Stato membro richiesto può procedere con l'extradizione, a condizione che abbia stabilito che essa non contrasta con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e, soprattutto, con quanto prescritto dall'art. 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali⁴⁸.

Nella più recente *Ruska Federacija*, la Corte ha parimenti stabilito che le autorità devono valutare se sussista un rischio di violazione dei diritti fondamentali, in particolare, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante. La valutazione deve tener conto di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Essi possono essere identificati in decisioni giudiziarie internazionali, come quelle della Corte EDU e dello Stato terzo e in decisioni, relazioni e altri documenti del Consiglio d'Europa o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite⁴⁹.

5. La prima sentenza e i contorni della valutazione circa i diritti fondamentali post-Brexit. Come detto, la causa in commento origina dall'emissione di quattro mandati d'arresto nei confronti di *MA*. La questione centrale della causa *Alchaster* verteva sulla possibilità che l'esecuzione di tali mandati potesse violare, in particolare, il principio di legalità dei reati e delle pene, enucleato all'art. 49 CDFUE, a seguito di modifiche al regime di liberazione condizionale da parte del Regno Unito, intervenute dopo la commissione dei reati.

Prima di tali modifiche, i soggetti condannati per reati riconducibili al terrorismo potevano beneficiare della liberazione condizionale avendo scontato la metà della durata della pena detentiva, secondo un meccanismo automatico, privo di ulteriori valutazioni di tipo discrezionale. A seguito della riforma, invece, tale automatismo decade, e la liberazione condizionale è subordinata al raggiungimento di almeno due terzi della pena e all'approvazione dei c.d. *Parole Commissioners*, il cui giudizio verte sull'eventualità che la persona possa costituire un rischio per la sicurezza pubblica. Secondo *MA*, a seguito di tali cambiamenti, la consegna al Regno Unito comporterebbe una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene come garantito dall'art. 7 CEDU e dall'art. 49 CDFUE. Le modifiche erano peraltro, come precisa lo stesso *MA*, intervenute in un momento successivo

Only in Agreement with Member State of Nationality, in *EUCRIM*, 4, 2020, 289 ss; per una analisi critica, P. Jeney, *The Perplexities of the Petrubhin Judgment*, in *EIPA briefing*, 9, 2020; sulle ricadute della decisione e suoi sviluppi, si veda R. M. Geraci, *National privilege contro l'extradizione: nel solco della «dottrina Petrubhin» la Cassazione estende la tutela del cittadino europeo*, in *Processo Penale e Giustizia*, 1, 2025, 43 ss; N. Canestrini, *Cittadinanza europea ed estradizione verso Stati terzi: obblighi e limiti per gli Stati membri nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Cassazione Penale*, 5, 2021, 256 ss.

⁴⁶ Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-182/15, *Petrubhin*, sentenza del 6 settembre 2016.

⁴⁷ Inoltre, sulla base del principio di non discriminazione, uno Stato membro non può trattare in modo meno favorevole un cittadino UE non nazionale rispetto ai propri cittadini. Ad es., se l'Estonia non estrada i propri cittadini, non può farlo con *Petrubhin* solo perché è lettone; Corte Giust., *Petrubhin*, punti 32-34.

⁴⁸ Così come confermato anche in Corte Giust., causa C-191/16, *Pisciotti*, sentenza del 10 aprile 2018.

⁴⁹ A. Rosanò, *Se mi lasci non vale: considerazioni su Brexit, estradizione e fiducia reciproca alla luce della sentenza Alchaster della Corte di giustizia*, cit.; Corte Giust., causa C-505/19, *Ruska Federacija*, sentenza del 2 aprile 2020.

alla commissione dei reati dei quali egli è accusato, e non erano dunque in vigore al momento della loro commissione.

Nel quadro della prima sentenza, c.d. *Alchaster I*, la Corte aveva perimetrato il contenuto e i caratteri della valutazione che l'autorità giudiziaria di esecuzione deve condurre al fine di assicurare protezione ai diritti del soggetto coinvolto⁵⁰. La complessa domanda pregiudiziale chiedeva infatti alla Corte di stabilire se, in una situazione quale quella del caso, e qualora la persona non avesse dimostrato la sussistenza di un rischio reale di violazione di un suo diritto fondamentale, l'autorità sia tenuta a procedere alla consegna o se, al contrario, sia necessario svolgere un'ulteriore attività istruttoria e, in caso di risposta affermativa, come si debba provvedere al riguardo. Il giudice chiedeva, dunque, di identificare i criteri da applicare al fine di stabilire se sussista un rischio di violazione dei diritti fondamentali nel Regno Unito.

La Corte, innanzitutto, riconduceva la disciplina della fattispecie all'ASCC, e precisamente alle norme sopra richiamate (*supra*). In tale quadro, rammentava che l'art. 524 ASCC espressamente stabilisce che nessuna disposizione della parte III dell'ASCC fa venire meno l'obbligo di rispettare i diritti e i principi quali quelli stabiliti nella CEDU e, per gli Stati membri UE, nella CDFUE. Ciò comporta, per la Corte, che l'autorità che procede alla consegna è tenuta a valutare anche la conformità dell'azione con l'art. 49 CDFUE, che è ispirato all'art. 7 CEDU. Quanto all'applicabilità della Carta, precisa la Corte, non è rilevante che il Regno Unito non ne sia più vincolato, in quanto il meccanismo in parola rientra senz'altro nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione. Fra i diritti coinvolti figurano, in particolare, l'art. 49, par. 1, della Carta, che enuncia, precisamente, che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Di conseguenza, l'esistenza di un rischio di violazione dei summenzionati diritti può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, successivamente a un adeguato esame, dal dare seguito a un mandato d'arresto emesso sulla base dell'ASCC. Quanto alle modalità specifiche della valutazione, la Corte esclude che nel quadro del mandato d'arresto *ex* ASCC queste debbano articolarsi nelle due fasi previste dalla decisione quadro sul MAE (*supra*). Riprendendo sostanzialmente le conclusioni dell'AG, la Corte riconosce che il sistema semplificato così istituito si basa sull'elevato livello di fiducia reciproca tra Stati membri e sul mutuo riconoscimento delle decisioni. La Corte non esclude che tale elevato livello possa costituirsi in forza di un accordo internazionale stipulato con un Paese terzo, come nel caso della Norvegia e l'Islanda. Nel caso del Regno Unito, tuttavia, non sussistono relazioni privilegiate, quali quelle che intercorrono tra l'UE e i due paesi, che sono infatti parte dell'area di libero scambio e di Schengen⁵¹.

Il meccanismo istituito dall'ASCC differisce considerevolmente dal MAE per numerose caratteristiche relative proprio alle deroghe rispetto all'obbligo di consegna, differenze che riflettono i limiti della fiducia istituita in virtù dell'Accordo in parola. La Corte prende ad esempio l'art. 604, lett. c), dell'ASCC, ai sensi del quale, se vi sono fondati motivi per ritenere che sussista un rischio effettivo per la tutela di uno o più dei diritti fondamentali della persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se ritiene sia il caso, garanzie supplementari circa il trattamento della persona in seguito alla sua consegna, prima di

⁵⁰ Per un commento e ricostruzione puntuale della sentenza, si veda Per una analisi dettagliata della prima sentenza *Alchaster* e della disciplina del meccanismo in esame, si fa riferimento a A. Rosanò, *Se mi lasci non vale: considerazioni su Brexit, estradizione e fiducia reciproca alla luce della sentenza Alchaster della Corte di giustizia*, cit.; P. Arnell, *The demise of mutual trust: UK-EU extradition post-Brexit: execution of European arrest warrants against MA (Alchaster Case) (C-202/24)*, in *Scots Law Times*, 39, 2024, 277 ss; B. Minucci, *La tutela dei diritti processuali nell'ambito del mandato di arresto europeo: sfide e limiti della cooperazione giudiziaria con il Regno Unito post Brexit*, in *Rivista del Contenzioso Europeo*, 1, 2025.

⁵¹ Corte Giust., *Alchaster*, punto 70.

decidere se eseguire il mandato d'arresto. Disposizioni analoghe non esistono nella decisione quadro MAE, che si basa, invece, precisamente su una presunzione rafforzata di sicurezza reciproca tra Stati membri.

In *Alchaster I*, la Corte riconosce che l'articolo 604, lett. c), non prevede espressamente che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione possa rifiutare il mandato d'arresto europeo qualora non riceva garanzie supplementari, oppure le ritenga insufficienti. Tuttavia, sostiene la Corte, interpretare diversamente questa disposizione la priverebbe di qualsiasi efficacia. Per questo motivo, l'autorità giudiziaria di esecuzione non può procedere con la consegna della persona richiesta se, in base a una valutazione concreta e individualizzata della sua situazione, ritiene che vi siano motivi fondati che tale persona correrebbe un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali nel Regno Unito, e se le garanzie chieste a quest'ultimo a tal fine non sono state fornite o risultano inadeguate.

L'articolo 604, lett. c), permette quindi di chiedere garanzie aggiuntive ogniqualvolta vi siano dubbi sul rispetto dei diritti fondamentali nello Stato emittente, e senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate, o di violazioni specifiche a danno di un gruppo determinato di persone. Per la Corte di giustizia, ciò è possibile anche qualora l'autorità giudiziaria coinvolta abbia già escluso l'eventuale violazione dell'art. 7 CEDU e anche nel momento in cui il Regno Unito abbia avanzato garanzie circa il rispetto della CEDU e assicurato che il consegnando abbia un diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte EDU.

Dopo questa valutazione, l'autorità giudiziaria di esecuzione potrà rifiutare la consegna soltanto se, a seguito della richiesta di informazioni e garanzie, dispone di elementi precisi e aggiornati che mostrano che la persona rischia essere soggetta a una violazione dei suoi diritti fondamentali: nel caso di *Alchaster I*, se il consegnando rischia di essere sottoposto a una pena più severa rispetto a quella applicabile al momento in cui ha commesso il reato, in violazione dell'art. 49 CDFUE e del principio di irretroattività della pena sfavorevole.

6. La sentenza in *Alchaster II*: sulla differenza tra la pena e sua esecuzione nel diritto UE. L'autorità giudiziaria nazionale può, dunque, rifiutarsi di eseguire il mandato d'arresto qualora, sulla base di informazioni precise e aggiornate e in presenza di garanzie insufficiente da parte delle autorità dello Stato emittente, la persona rischi di essere soggetta a una pena più severa di quella prevista al momento della commissione del reato, in ottemperanza all'art. 49, par. 1, CDFUE.

Successivamente alla prima decisione del luglio 2024, la Corte Suprema irlandese ha sottoposto un secondo quesito alla Corte di giustizia, vertente su una ulteriore questione interpretativa riguardante l'art. 49, par. 1, della CDFUE. La Corte Suprema domandava se un inasprimento delle condizioni per beneficiare della libertà condizionale possa ricadere nel concetto di «pena più grave» ai sensi della norma. Nello specifico, la domanda pregiudiziale chiedeva se «l'applicazione, a una persona riconosciuta colpevole di uno o più reati e condannata a una o più pene di durata determinata, di norme modificate per effetto delle quali detta persona dovrà scontare almeno due terzi della pena prima di poter godere di un mero diritto condizionato alla liberazione condizionale, dipendente da una valutazione della sua pericolosità, mentre nel vigore delle norme applicabili all'epoca dei reati contestati la stessa persona avrebbe beneficiato automaticamente, *ex lege*, della liberazione condizionale una volta scontata metà della pena, determini l'imposizione a tale persona di una «pena più grave» rispetto a quella applicabile al momento della commissione dei reati contestati, integrando così una violazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta». La domanda, dunque, verteva sulla possibilità di includere nel concetto di pena anche le sue modalità esecutive, e se ciò potesse applicarsi al caso di specie.

La Corte di giustizia ammette che la distinzione tra una misura che costituisce una pena e una misura relativa alla sua esecuzione non è sempre netta e di semplice individuazione, nella pratica. Ritiene quindi necessario verificare caso per caso ciò che la pena inflitta o comminata implicava realmente nel diritto interno all'epoca considerata o, in altri termini, quale ne fosse la natura intrinseca. Per tale ragione, nell'affrontare tale specifica questione, la Corte di giustizia fa primariamente riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU, specialmente sulla distinzione tra la pena e l'esecuzione della pena, richiamata sopra⁵². Come si è accennato, la Corte EDU ha distinto la pena dalla sua esecuzione in alcune sentenze, come *Kafkaris*, le cui vicende, peraltro, riguardavano l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Qui, come spiegato (*supra*), essa ha affermato che un cambiamento in materia di esecuzione della pena e di liberazione condizionale non costituisce, in linea di principio, un inasprimento della pena, e non ricade, dunque, nell'alveo dell'art. 7 CEDU.

Tuttavia, possono esservi delle eccezioni. Infatti, sostiene la Corte di giustizia, la stessa Corte EDU ha anche ammesso che, ad esempio, l'applicazione retroattiva di una misura che converte la pena dell'ergastolo riducibile in una pena dell'ergastolo non riducibile è contraria all'articolo 7 della CEDU⁵³, poiché implica sostanzialmente un'estensione della pena stessa e un suo evidente peggioramento. In generale, come spiegato (*supra*), la Corte EDU ha ammesso, in circostanze specifiche, che modifiche all'esecuzione della pena possano essere parte integrante della pena, qualora ne alterino la sostanza.

Quale è, dunque, il discrimine che la Corte di giustizia individua per valutare se una modifica di una norma riguardo all'esecuzione della pena possa ricadere nell'alveo dell'art. 7 CEDU, e così, dell'art. 49 CDFUE? La Corte fa riferimento alle conclusioni della Corte EDU in *Kupinsky* (*supra*): una modifica di una norma sull'esecuzione della pena rientra nell'alveo dell'art. 49 CDFUE soltanto se comporta una modifica retroattiva della portata stessa della pena comminata alla data della presunta commissione del reato di cui si tratta, comportando così l'irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente disposta. Non, di per sé, una modifica riguardo alla soglia per beneficiare della liberazione condizionale ma, ad esempio, l'abolizione *tout court* della possibilità di ottenerla, o ancora, se il cambiamento concorre, insieme ad altre misure, ad alterare, aggravandola, la natura intrinseca della pena⁵⁴.

Nel caso di specie, la Corte ammette che la modifica intervenuta retroattivamente sul regime di liberazione condizionale implica, di fatto, un inasprimento delle condizioni della detenzione, che non è però automaticamente riconducibile, e non comporta di per sé, un inasprimento della pena. Mentre la pena, come detto, è da intendersi come condanna irrogata o irrogabile, le condizioni della detenzione, e un loro eventuale aggravio, sono da ricondurre nell'alveo delle misure di esecuzione della pena. Peraltro, sembra interessante notare che le condizioni della detenzione potrebbero rientrare nell'alveo della valutazione dell'autorità giudiziaria, e fanno parte dell'esame bifasico circa l'eseguibilità del MAE. Tuttavia, il parametro di valutazione sarà, in quel caso, l'art. 4 CDFUE e l'eventualità che le condizioni della detenzione integrino un trattamento inumano o degradante⁵⁵.

⁵² Corte Giust., *Alchaster II*, punto 24.

⁵³ Corte EDU, *Kupinsky*, parr. 56 e 64.

⁵⁴ Corte Giust., *Alchaster II*, punto 29, che riprende sentenza *Alchaster*, punto 97.

⁵⁵ Così come in Corte Giust., *Aranyosi e Căldăraru*, e in Corte Giust., causa C-220/18 PPU, *Generalstaatsanwaltschaft* (condizioni di detenzione in Ungheria), sentenza del 25 luglio 2018 e Corte Giust. (Grande Sezione), causa C-128/18, *Dorobantu*, sentenza del 15 ottobre 2019; cfr. E. Celoria, *Le condizioni di detenzione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: nuove prospettive dopo la sentenza Dorobantu?*, in *La Legislazione Penale*, 2 giugno 2020; S. Gáspár-Szilágyi, *Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: Converging Human Rights Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2-3, 2016, 197 ss; M. Rogan, *What constitutes evidence of poor prison conditions after Aranyosi and*

Tale distinzione vale nei limiti in cui la modifica non alteri, da un lato, la possibilità di ottenere la liberazione condizionale; dall'altro, non deve aggravare la natura della pena comminata alla data della presunta commissione dei reati in questione. Quanto alla prima ipotesi, nel caso in commento, le modifiche non conducono, né *ex lege* né *de facto*, all'abolizione della possibilità di ottenere la liberazione condizionale. Esse non alterano nemmeno, a livello sostanziale, l'essenza della pena, poiché per la Corte non si collocano in un insieme di misure che ne aggravano la natura intrinseca. Le modifiche non prolungano la durata massima della pena comminata, né comportano che la valutazione della pericolosità sociale, criterio ritenuto comune negli ordinamenti degli SM, si basi su un esame del tutto discrezionale della Commissione incaricata e sia ancorata alle vicende che hanno condotto alla comminazione della pena. Al contrario, il compito dei *Parole Commissioners* è ben delineato e limitato: essi devono valutare la pericolosità sociale del condannato dopo che egli ha scontato una parte della pena⁵⁶.

La Corte, riprendendo le conclusioni dell'AG, sostiene che il criterio della pericolosità sociale della persona condannata, determinata al momento della possibile liberazione condizionale, costituisce un criterio «usuale» nelle politiche penitenziarie⁵⁷. Inoltre, esso implica una valutazione prospettica del comportamento prevedibile della persona condannata alla luce della sua situazione dopo che essa ha scontato una parte sostanziale della pena in detenzione. Tale verifica, dunque, prende in considerazione una situazione diversa da quella vigente al momento della condanna, ossia, quella in essere al momento della possibile liberazione condizionale. Esaminando momenti e situazioni diversi da quelle che hanno condotto alla condanna e hanno determinato la pena, dunque, la valutazione della pericolosità sociale è senz'altro riconducibile all'esecuzione della pena, e non alla pena stessa⁵⁸.

7. Conclusioni: il principio di legalità e la cooperazione giudiziaria post-Brexit. Le due sentenze rese nei casi *Alchaster* consentono di elaborare alcune riflessioni su numerosi temi afferenti al diritto dell'Unione, al suo rapporto con la CEDU, nonché a quello tra UE ed ex Stati membri, e rappresentano un momento giurisprudenziale rilevante rispetto al principio di legalità nella CDFUE.

Innanzitutto, le due decisioni contribuiscono a chiarire il perimetro di applicazione dell'art. 49 CDFUE, con particolare riguardo al divieto di retroattività sfavorevole, e si collocano in un quadro giuridico di crescente complessità normativa: quello della cooperazione giudiziaria in materia penale tra Unione europea e Regno Unito post-Brexit, regolata dall'ASCC.

Sul piano sostanziale, le sentenze hanno consentito alla Corte di giustizia di riaffermare l'autonomia del concetto di pena ai sensi dell'art. 49 CDFUE, rispetto agli ordinamenti nazionali, concetto che deve essere interpretato in maniera funzionale e non letterale, secondo criteri sostanziali e non meramente formali. Questo orientamento era già stato delineato in precedenza, in particolare nelle cause *Bonda e Menci*, e si è fondato su parametri come la natura, la finalità e gli effetti della misura. In tal modo, la Corte riafferma un nucleo di autonomia concettuale in un settore, quale quello della cooperazione giudiziaria in materia penale, che è tradizionalmente conteso e in cui l'integrazione ha caratteri peculiari, dovuti alla reticenza degli Stati membri a cedere sovranità e prerogative in tale ambito⁵⁹.

Caldeararu? Examining the role of inspection and monitoring bodies in European Arrest Warrant decision-making, in *New Journal of European Criminal Law*, 3, 2019, 209 ss.

⁵⁶ Corte Giust., *Alchaster II*, punto 44.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ex multis*, V. Mitsilegas, *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, Oxford, 2016.

Per ciò che concerne la questione dell'inclusione delle modifiche al regime di liberazione condizionale nel concetto di pena, la Corte di giustizia ha optato per un allineamento con la giurisprudenza della Corte EDU e, nello specifico, con le pronunce rese in *Kafkaris c. Cipro* e *Del Rio Prada c. Spagna*, sulla questione, e ha escluso che tali modifiche, quando non comportino un cambiamento della natura e della sostanza della pena, possano essere considerate una pena più grave ai sensi dell'art. 49 CDFUE.

D'altronde, l'impossibilità di accedere a misure alternative alla detenzione o al rilascio condizionale non rientra, di per sé, nella nozione di carenze sistemiche nel sistema di ricorsi dello Stato membro ricevente che possa giustificare un rifiuto o sospensione del trasferimento nel quadro del MAE⁶⁰. Piuttosto, come nel caso in commento, eventuali modifiche al regime di liberazione condizionale saranno rilevanti solo se comportino in concreto un peggioramento della pena e, dunque, una violazione dei diritti fondamentali del consegnando, nella fattispecie, dell'art. 49 CDFUE.

Quanto al tema della cooperazione giudiziaria, le due sentenze *Albaster* offrono numerosi spunti di rilievo rispetto all'efficacia e al perimetro di applicazione delle clausole di tutela dei diritti fondamentali contenute nell'ASCC. L'art. 604, lett. c), come già spiegato, permette alle autorità giudiziarie di richiedere garanzie supplementari in caso di dubbi sul rispetto dei diritti fondamentali nello Stato di emissione del mandato d'arresto. La Corte, in *Albaster I*, ha ribadito che, se tali garanzie risultano insufficienti o assenti, l'autorità di esecuzione può rifiutare la consegna.

Il caso del Regno Unito è, peraltro, alquanto peculiare. Trattasi, invero, di un ex Stato membro UE col quale, tuttavia, di fatto non sussiste più né la presunzione di sicurezza derivante dalla mutua fiducia, né relazioni privilegiate, quali, come detto, quelle intercorrenti tra Ue e altri Stati terzi come Islanda e Norvegia. E ciò nonostante il Regno Unito sia parte del Consiglio d'Europa e, quindi, vincolato alla CEDU e alle decisioni della Corte EDU. Tale tensione è ben rispecchiata dallo stesso art. 604 ASCC che, da un lato, prevede che in presenza di un rischio effettivo per la tutela di uno o più dei diritti fondamentali della persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere garanzie supplementari circa il trattamento della persona in seguito alla sua consegna, prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto; dall'altro, non indica esplicitamente la possibilità di sospendere la consegna in tali casi. L'interpretazione data dalla Corte in *Albaster I*, invero, ci sembra vada precisamente nella direzione di colmare lo scarto tra questi due elementi, disponendo che la norma debba essere interpretata nel senso che preclude la consegna in presenza di un rischio effettivo per la persona. In tal senso, la Corte mostra un'attenzione alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, imponendo in tali casi la necessità di un meccanismo di controllo più rigoroso, individualizzato e che non si limiti alle sole «carenze sistemiche»⁶¹.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che dalle due pronunce emerga un duplice movimento. Da un lato, anche all'interno del diritto dell'Unione, la volontà di rafforzare la nozione sostanziale di pena e di tutelare il principio di legalità come fondamento dello Stato di diritto UE; dall'altro, l'esigenza di delineare la tutela dei diritti fondamentali nel delicato contesto della Brexit e dei rapporti col Regno Unito. E ciò a prescindere da formalismi, automatismi o presunzioni di sicurezza, anche con un ex Stato membro, in un contesto di crescente complessità giuridica e di frammentazione normativa. Si rammenta, a tal proposito,

⁶⁰ L. Mancano, *The Systemic and the Particular in European Law—Judicial Cooperation in Criminal Matters*, in *German Law Journal*, 6, 2023, 962 ss.

⁶¹ B. Minucci, *La tutela dei diritti processuali nell'ambito del mandato di arresto europeo: sfide e limiti della cooperazione giudiziaria con il Regno Unito post Brexit*, cit.; più in generale, sull'incidenza dei valori europei sulle relazioni con ex Stati membri, si veda F. Casolari, *La proiezione esterna dei valori dell'Unione europea nelle relazioni con un ex Paese membro*, in *Quaderni AISDUE* (anticipazione fascicolo, Convegno FORUM PIUE del 24 ottobre 2024).

che, come già sottolineato altrove, l'ASCC è oggetto di un'altra domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice irlandese, vertente proprio sulle disposizioni dell'Accordo in materia penale, e sul meccanismo che istituisce il mandato d'arresto. La sentenza rappresenterà un ulteriore tassello nella ricostruzione della disciplina del nuovo sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale col Regno Unito⁶².

Abstract. Muovendo dalla recente pronuncia resa dalla Corte di giustizia in *Alchasetr II*, il contributo esamina la portata del principio di legalità in materia penale e la distinzione tra il concetto di pena e quello di esecuzione della pena nel diritto UE, nella fattispecie, nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit. La pronuncia consente di riflettere sulla tutela offerta all'individuo nell'ambito della cooperazione tra l'Unione e uno Stato terzo, sulla tutela dei diritti fondamentali e sul perimetro di valutazione del loro rispetto nel quadro di un mandato di arresto. Il contributo esamina, infine, le interazioni, similarità e differenze tra l'interpretazione dell'art. 7 CEDU nella giurisprudenza della Corte EDU, e dell'art. 49, par. 1, CDFUE, da parte della Corte di giustizia.

Abstract. Starting from the recent *Alchaster II* judgment of the Court of Justice, the contribution analyses the scope of the principle of legality in criminal matters and the distinction between the concept of punishment and that of the execution of the punishment in EU law, specifically within the framework of judicial cooperation in criminal matters between the EU and the United Kingdom after Brexit. The judgment offers an opportunity to reflect on the protection granted to individuals in the context of cooperation between the Union and a third country, on the respect for fundamental rights, and on the extent of the assessment of such respect in the framework of a surrender procedure. Finally, the article explores the interactions, similarities, and differences between the interpretation of Article 7 ECHR in the case law of the European Court of Human Rights and that of Article 49(1) of the Charter of Fundamental Rights by the Court of Justice.

Parole chiave. Principio di legalità – diritto UE – CEDU – pena – esecuzione della pena – Brexit.

Key words. Principle of legality – EU law – ECHR – punishment – execution – Brexit.

⁶² B. Minucci, *La tutela dei diritti processuali nell'ambito del mandato di arresto europeo: sfide e limiti della cooperazione giudiziaria con il Regno Unito post Brexit*, cit. Domanda di pronuncia pregiudiziale pendente, causa C-528/24, *Boothnesse*, proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 31 luglio 2024.